



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 di Reg.	Oggetto Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote per l'anno 2017.
--------------	---

L'anno **duemiladiciassette** del giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **17,20** nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ordinaria**, nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Scavone | Graziano - Sindaco |
| 2. Iummati | Michele |
| 3. Scavone | Lucia Teresa |
| 4. Laurino | Giuseppina Anna |
| 5. Spera | Pierpaolo |
| 6. Abriola | Ivan |
| 7. Giosa | Tonya |
| 8. Salvia | Filomena |
| 9. Romano | Antonio |
| 10. Fermo | Carlo |
| 11. Salvia | Lucia Teresa |
| 12. Scavone | Giuseppina |

Risulta assente:

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Petrecca | Giuseppe |
|-------------|----------|

E' presente anche l'Assessore esterno:

Fabio Laurino, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa *Giuseppina A. Laurino* ai sensi dell'art.40, co. 5°, del Tuel n.267/2000;

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Antonio Lombardi* con funzioni consultive referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000;

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Graziano SCAVONE. Il Sindaco relatore espone ed illustra all'Assemblea consiliare la proposta di delibera inerente le aliquote per l'anno 2017 dell'imposta Unica Comunale.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipa il consigliere Comunale di minoranza Carlo Fermo, come da registrazione agli atti.

Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec. Leg.vo n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto Francesco Laviero Tunisi Responsabile del servizio Tributi-Demografia, esaminata l'allegata proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto:" **Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote per l'anno 2017** ", esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all'adozione della proposta.

Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesco Laviero Tunisi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, la presente deliberazione, avente ad oggetto:" Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2017" si ritiene regolare sotto il profilo contabile.

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Angela TORNINCASA

VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni

Nessun rilievo da formulare

Il Segretario Generale

F.to Dott. Antonio LOMBARDI

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, art. 18 comma 1 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente ;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica

Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di **IMU**

è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,

è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;

è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

- in materia di **TASI**

è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ;
è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TARI**

è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTO, ancora, l'art.1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che ha prorogato anche per il 2017 quanto previsto ai commi 26 (blocco dell'aumento dei tributi locali) L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

VISTA la deliberazione di C.C. 26/2015 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe per l'anno 2015;

CONSIDERATO che per l'anno 2016 le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2015,

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevedeva:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO di ridurre, rispetto all'anno 2016, di un punto percentuale l'aliquota ordinaria IMU dal 1,06% al 0,96% con esclusione:

- immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria "D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli con aliquota al 0,76
- per le Aree Fabbricabili;
- Immobili iscritti in catasto con categoria "C/1".

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

CATEGORIE DI IMMOBILI		ALIQUOTE
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,50%
2	Immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria "D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli;	0,76%
3	Aliquota per le Aree Fabbricabili.	1,06%
4	Immobili iscritti in catasto con categoria "C/1".	1,06%
5	Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nella precedente classificazione	0,96%

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.296/2006, in assenza di specifica deliberazione, le aliquote approvate sono valide per gli anni successivi;

VISTO in tal senso il regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 1/08/20

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Tipologia di immobile	Aliquote TASI 2017
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE PER LEGGE Sia per il possessore sia per l'utilizzatore
Fabbricati di categoria catastale D con esclusione categorie D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli	0.30%
Altri immobili	Esenti per autonomia potestà regolamentare

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 01/08/2014;

PRESO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, pareri che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 8, su presenti e votanti n 12, contrari n. 4 (Romano – Fermo- Salvia Lucia Teresa – Scavone Giuseppina):

D E L I B E R A

-di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALIQUOTE	
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,50%
2	Immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria "D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli;	0,76%
3	Aliquota per le Aree Fabbricabili.	1,06%
4	Immobili iscritti in catasto con categoria "C/1".	1,06%
5	Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nella precedente classificazione	0,96%

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Tipologia di immobile	Aliquote TASI 2017
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE PER LEGGE Sia per il possessore sia per l'utilizzatore
Fabbricati di categoria catastale D	0,30%
Altri immobili	Esenti per autonomia potestà regolamentare

RITENUTO poter stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 30% mentre quella del proprietario è pari al 70%;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26/2014;
- di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Giuseppina A. Laurino

Il Consigliere

Michele Iummati

Il Segretario Generale

Antonio Lombardi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
02.02.2017 per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. *1493*

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Lombardi)
